

EPPO and EU Law

(Jean Monnet Centre of Excellence - STEPPO)



Co-funded by
the European Union



Co-funded by
the European Union



Colonnello t.ST Roberto Sciarretta
*Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
della Guardia di Finanza di Milano*



Colonnello t.ST Roberto Sciarretta
*Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
della Guardia di Finanza di Milano*

«THE EPPO AND EU LAW»


Università degli Studi Milano Bicocca
Corso Jean Monnet
26 febbraio 2024

Guardia di Finanza

INDICE DEGLI ARGOMENTI



LE COMPETENZE E.P.P.O. E LA
MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GDF




LA GDF NELLE ATTIVITÀ
INVESTIGATIVE EXTRA NAZIONALI

Guardia di Finanza

LE COMPETENZE DELLA PROCURA EUROPEA



COMPETENZA MATERIALE E.P.P.O. Art. 22 Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO)



Per le **frodi IVA**, EPPO è **competente** soltanto qualora le azioni od omissioni di carattere intenzionale definite in detta disposizione siano connesse al territorio di **due o più Stati membri** e comportino un **danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro**

EPPO non è competente per i reati in materia di imposte dirette nazionali

LE COMPETENZE DELLA PROCURA EUROPEA



COMPETENZA MATERIALE E.P.P.O.
la Direttiva (UE) 2017/1371 - P.I.F.

Reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 (Direttiva PIF).

(art. 3) FRODE... che lede...

Reati necessariamente lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea



Condotte fraudolente sia sul versante delle uscite del bilancio UE (**appropriazioni indebite, ritenzioni o distrazioni di fondi, appalti illeciti**) che delle entrate (**frodi transfrontaliere in materia di IVA o che comportino, comunque, minori entrate**)

(art. 4) ALTRI REATI che ledono...

Reati eventualmente lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea



Riciclaggio di denaro (come definito dalla direttiva (UE) 2015/849), **corruzione attiva e passiva** e appropriazione indebita, commesse intenzionalmente.
Tali condotte, a determinate condizioni, possono provocare una lesione al bilancio UE.

LA MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



GUARDIA DI FINANZA: LA PROSPETTIVA «EUROPEA» DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE

D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 («*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza*»)

Art. 1: «Il Corpo della Guardia di finanza è **forza di polizia** ad ordinamento militare con **competenza generale in materia economica e finanziaria** sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

Art. 2 - Tutela del bilancio

«[...], **il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea [...]**».

«[...] al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: [...] b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;[...]

Art. 4 - Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea

La GdF «**promuove e attua, [...] forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea [...]**».



GUARDIA DI FINANZA LA PROSPETTIVA «EUROPEA» DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE

Alla luce del **coordinamento dei comparti di specialità delle Forze di polizia** definito dal Ministro dell'Interno con **decreto del 15 agosto 2017**, la Guardia di Finanza esercita:

- **in via esclusiva**, *“compiti di accertamento e contrasto delle frodi in danno del bilancio dell’Unione europea e degli illeciti in materia doganale”*;
- **un ruolo preminente**, nel settore delle **frodi comunitarie**, *“anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca”*;
- **un ruolo preminente** nella prevenzione e contrasto:
 - a. delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, **movimentazioni finanziarie e di capitali**,
 - b. **al riciclaggio**, alla falsificazione della moneta, alle frodi concernenti i mezzi e i sistemi di pagamento diversi dal contante ecc.

LA MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



GUARDIA DI FINANZA LA PROSPETTIVA «EUROPEA» DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE

Da ultimo, la Guardia di Finanza riveste un **ruolo centrale** nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, costituendo per le altre Forze di polizia il fondamentale polo di gravitazione informativa e di analisi, in virtù del citato D.Lgs. n. 68/2001 e soprattutto per effetto della normativa relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo**

La normativa antiriciclaggio, in particolare, delinea in Italia un **modello tripartito**, nel quale all'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca di Italia sono affidate esclusivamente funzioni di analisi finanziaria mentre a due organismi investigativi, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della **Guardia di finanza** e la **D.I.A.**, è riconosciuta la titolarità sul piano amministrativo di speciali potestà di **approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette**



LA GUARDIA DI FINANZA NELLE INDAGINI E.P.P.O.



GUARDIA DI FINANZA LA PROSPETTIVA «EUROPEA» DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE

La Procura europea opera essenzialmente nei comparti istituzionali affidati, in ambito nazionale, al presidio della **Guardia di finanza**, che si pone, pertanto, come suo *interlocutore naturale*, a tutela penale degli **interessi finanziari dell'Unione**.



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE



Guardia di Finanza

LA GUARDIA DI FINANZA NELLE INDAGINI E.P.P.O.



GUARDIA DI FINANZA LA PROSPETTIVA «EUROPEA» DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Uscite e Mercati - Sezione Frodi Uscite Comunitarie
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma - tel. 0644223226/3249 PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza



Prot: 0150213/2021
Data: 28/05/2021
Tipo: Uscita
AOO: COGE
UOR: RM0010000143




Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 9
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»

Sviluppo di sistematiche interlocuzioni con i PED

Assicurare massima collaborazione e assistenza

A tal fine e nell'ottica di garantire una risposta completa e immediata alle proprie esigenze investigative, i PED potranno avvalersi dell'intero dispositivo operativo del Corpo strutturato, come noto, sui Reparti capillarmente distribuiti sul territorio – *in primis* i Nuclei di Polizia economico-finanziaria – nonché sui Reparti speciali competenti

Guardia di Finanza



LE COMPETENZE E.P.P.O. E LA
MISSIONE ISTITUZIONALE DELLA GDF



LA GDF NELLE ATTIVITÀ
INVESTIGATIVE EXTRA NAZIONALI

Guardia di Finanza

LA GDF NELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE EXTRA NAZIONALI



ESECUZIONE DI INDAGINI DELEGATE

INDAGINI TRANSFRONTALIERE: art. 31 Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO)

ESECUZIONE DELLE MISURE ASSEGNATE: art. 32 Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO)

ARRESTO PREVENTIVO E CONSEGNA TRANSNAZIONALE

UTILIZZO DI ULTERIORI STRUMENTI INVESTIGATIVI EXTRA NAZIONALI

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE

I PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI (ASSET FREEZING)

SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

STRUMENTI INVESTIGATIVI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Guardia di Finanza

ATTIVITÀ DELLA GDF IN AMBITO E.P.P.O.



Art. 31 Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) E.P.P.O - INDAGINI TRANSFRONTALIERE

*I PED agiscono in stretta cooperazione fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri. Qualora una misura debba essere intrapresa in uno S.M. diverso da quello del PED incaricato del caso, **quest'ultimo decide** in merito all'adozione della misura necessaria e **la assegna** a un PED avente sede nello Stato membro in cui la misura in questione deve essere eseguita.*

Il PED incaricato del caso può assegnare qualsiasi misura a sua disposizione conformemente all'art. 30. La giustificazione e l'adozione di tali misure sono disciplinate dal diritto dello S.M. del PED incaricato del caso. Se assegna una misura investigativa a uno o più PED di un altro S.M., il PED incaricato del caso informa al tempo stesso il proprio procuratore europeo incaricato della supervisione.

*Se per la misura è richiesta un'autorizzazione giudiziaria da parte dello S.M. del PED incaricato di prestare assistenza, **quest'ultimo ottiene tale autorizzazione** conformemente al diritto di detto S.M.*

Se tale autorizzazione giudiziaria non è richiesta dal diritto dello S.M. del PED incaricato di prestare assistenza, ma è richiesta dal diritto dello S.M. del PED incaricato del caso, quest'ultimo ottiene l'autorizzazione e la trasmette congiuntamente all'assegnazione.

ATTIVITÀ DELLA GDF IN AMBITO E.P.P.O.



Art. 32 Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO)
E.P.P.O. - ESECUZIONE DELLE MISURE ASSEGNATE

*Le misure assegnate sono eseguite conformemente al presente regolamento e al diritto dello Stato membro del PED incaricato di prestare assistenza. Si osservano le **formalità e le procedure espressamente indicate dal PED incaricato del caso**, a meno che tali formalità e procedure **non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza.***



ATTIVITÀ DELLA GDF IN AMBITO E.P.P.O.



Art. 33 Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) ARRESTO PREVENTIVO E CONSEGNA TRANSNAZIONALE

Il PED incaricato del caso può **disporre o chiedere l'arresto o la detenzione preventiva dell'indagato o dell'imputato in conformità del diritto nazionale applicabile in casi nazionali analoghi.**

Qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il PED incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di **emettere un mandato d'arresto europeo.**

«Mandato di Arresto Europeo»

Decisione Quadro 2002/584/GAI - Decisione Quadro 2009/299/GAI

Sostituisce nell'EU la procedura di «estradizione»

Art. 15 D.Lgs. 9/2021 (*«Disposizioni in tema di mandato di arresto europeo»*)

Le **procedure di consegna relative a MAE emessi da PED** sono disciplinate dalla **Legge 22 aprile 2005, n. 69**.
Ai fini della *procedura passiva di consegna*, per «Stato membro di emissione» si intende lo SM dell'Unione europea in cui si trova il PED che ha **emesso** il mandato di arresto europeo.

ULTERIORI STRUMENTI INVESTIGATIVI EXTRA NAZIONALI



Ordine Europeo di Indagine penale (OEI)	
FONTE DI DIRITTO EUROPEO	ATTUAZIONE NAZIONALE
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014	D. Lgs. 21 giugno 2017, n. 108

Provvedimenti di blocco dei beni (<i>asset freezing</i>)	
FONTE DI DIRITTO EUROPEO	ATTUAZIONE NAZIONALE
Regolamento (UE) 2018/1805 – dal 19 dicembre 2020	D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35

Squadre Investigative Comuni (SIC)	
FONTE DI DIRITTO EUROPEO	ATTUAZIONE NAZIONALE
Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 (2002/465/GAI)	D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34

ULTERIORI STRUMENTI INVESTIGATIVI EXTRA NAZIONALI



ORDINE EUROPEO DI INDAGINE

FONTE DI DIRITTO EUROPEO

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014

ATTUAZIONE NAZIONALE

D. Lgs. 21 giugno 2017, n. 108

Strumento di **COOPERAZIONE GIUDIZIARIA RAFFORZATA**
IMMEDIATO RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE PROVE TRANSFRONTALIERE

in virtù del quale l'Autorità competente di uno SM richiede all'omologo organismo di altro Paese UE il compimento di specifici atti di indagine, volti all'acquisizione di mirati elementi di prova

procedura attiva

Emesso nell'ambito di un **procedimento penale** o di un **procedimento per l'applicazione di una MP Patrimoniale** e trasmesso *direttamente* dal PM all'Autorità di esecuzione

procedura passiva

Eseguito nel rispetto delle **forme richieste dall'autorità estera**, sempre che non risultino contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato

l'Autorità di emissione **può richiedere** che, nella fase di esecuzione dell'OEI nell'altro Stato, sia consentita la propria **partecipazione diretta ovvero di Ufficiali di polizia giudiziaria (Squadra Investigativa Comune)**

ULTERIORI STRUMENTI INVESTIGATIVI EXTRA NAZIONALI



I PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI BENI (ASSET FREEZING)



FONTE DI DIRITTO EUROPEO

Regolamento (UE) 2018/1805 –
dal 19 dicembre 2020

ATTUAZIONE NAZIONALE

D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35

Il Regolamento (UE) 2018/1805 obbliga gli SM (rispettivamente “*Stato di emissione*” e “*Stato di esecuzione*”) al **riconoscimento automatico** di tutti i tipi di provvedimenti di sequestro e confisca emanati nell’ambito di un “**procedimento in materia penale**”, inclusi i **provvedimenti di confisca estesa**, di **confisca nei confronti dei terzi** e, in particolare, di **confisca senza condanna (anche MP)**

Applicazione del **principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale**, quale fondamento della Cooperazione Giudiziaria nell’Unione, non solo nel processo, ma anche in **ambito preprocessuale**, con particolare riferimento ai **provvedimenti che consentono alle competenti Autorità Giudiziarie di procedere al sequestro probatorio e alla confisca**

Guardia di Finanza

ULTERIORI STRUMENTI INVESTIGATIVI EXTRA NAZIONALI



SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

FONTE DI DIRITTO EUROPEO	ATTUAZIONE NAZIONALE
Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 (2002/465/GAI)	D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34

La più moderna e avanzata forma di cooperazione tra AA.GG. E FF.PP.

Gruppo investigativo internazionale che agisce nell'ambito di un obiettivo comune e **opera simultaneamente nei vari Stati membri** interessati dalle indagini, per realizzare una **maggiore efficacia repressiva dei crimini di portata internazionale**, spesso ostacolata dalle difformi normative penali presenti nei diversi Stati membri

Superamento dei limiti della cooperazione giudiziaria e investigativa nel contrasto ai *cross-border crimes* connotati dalla **interazione tra sodalizi di diverse nazionalità** con **frazionamento delle attività delittuose** in paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali (scambio informazioni diretto tra membri della squadra, richiesta di misure investigative senza rogatorie, partecipazione diretta agli atti svolti in tutte le giurisdizioni)

Gli **atti svolti all'estero dalla SIC** sono dotati della **stessa efficacia** di quelli corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di rito e sono **utilizzabili** secondo la legge italiana

STRUMENTI INVESTIGATIVI NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (firmata il 19 giugno 1990) ha avviato **a livello europeo** una cooperazione fra **Agenzie di Polizia, Amministrazioni doganali e apparati giudiziari**, affinché **la soppressione dei controlli alle frontiere non divenisse foriera di un aumento della criminalità**

Tra le **misure** intese a compensare la minore sicurezza conseguente all'**abolizione dei controlli alle frontiere**, la Convenzione ha previsto:

la creazione di un sistema automatizzato di ricerca: **lo Schengen Information System (S.I.S.)**, inserito all'interno di S.D.I. – CED *Interforze* (Legge n. 121/1981)

l'obbligo di fornire agli altri SSMM **tutte le informazioni utili alla prevenzione e al contrasto del crimine**

controlli intensi e uniformi alle frontiere esterne dello **spazio Schengen**, anche prevedendo la possibilità di una **vigilanza transfrontaliera** e **diritto di inseguire oltre frontiera gli autori dei reati**





LO SCAMBIO INFORMATIVO DI POLIZIA

SU RICHIESTA

Nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, **ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili**, tranne il caso in cui la legislazione nazionale riservi la domanda alle Autorità giudiziarie ovvero la domanda (o la sua esecuzione) comporti l'applicazione di misure coercitive da parte dello Stato richiesto

D'INIZIATIVA

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione nazionale, in casi particolari, ciascuno Stato contraente può inviare spontaneamente informazioni utili **“per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica”** (art. 46 Conv. Schengen)

Lo scambio di informazioni è effettuato:



nei casi ordinari

per il *tramite* dell'Organo Centrale Nazionale preposto (per l'Italia: il **Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia**)

nei casi d'urgenza

direttamente tra le Autorità di polizia interessate, **informando tempestivamente** il designato Organo Centrale Nazionale



L'OSSERVAZIONE TRANSFRONTALIERA E L'INSEGUIMENTO TRANSFRONTALIERO

OSSERVAZIONE TRANSFRONTALIERA (art. 40 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

Può essere effettuata **nell'ambito di un'indagine giudiziaria** nei confronti di un soggetto che abbia **verosimilmente commesso un reato per cui è prevista l'estradizione**

In via ordinaria
preventivamente autorizzata dal Paese in cui si dovrà effettuare l'attività **a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria** presentata in via preliminare

In via d'urgenza
qualora l'autorizzazione preventiva dell'altro Stato non possa essere richiesta

INSEGUIMENTO TRANSFRONTALIERO (art. 41 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

È accordata all'operatore di polizia, **senza necessità di una preventiva autorizzazione**, la possibilità di continuare sul territorio di un altro Stato firmatario della Convenzione l'inseguimento di un **soggetto evaso**, di una **persona colta in flagranza o imputata di un reato grave**

Esperibile qualora le Autorità dello Stato in cui un soggetto viene inseguito:

- ✓ in casi d'urgenza, non siano state **avvertite previamente dell'ingresso** nel loro territorio
- ✓ non si siano **potute recare sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento**

Le forme di assistenza di cui agli **artt. 40 e 41 del Trattato di Schengen si applicano anche alla Svizzera**, Paese confinante con l'Italia, che **pur non aderendo all'Unione Europea** fa parte dell'area *Schengen* dal **2008**.

GDF E EPPO = OPERAZIONE «KOMOSECHIAMA»



OPERAZIONE KOMOSECHIAMA: ESPERIENZA COLLABORAZIONE TRA E.P.P.O. e GUARDIA DI FINANZA

**Frode fiscale internazionale e traffico di stupefacenti:
arrestati 14 soggetti e sequestrati oltre 13 milioni di euro**



Primo caso europeo di esecuzione di misure cautelari personali e reali, disposte al termine di indagini condotte, su delega della Procura Europea, in collaborazione tra PED tedeschi e italiani



Guardia di Finanza

GDF E EPPO = OPERAZIONE «KOMOSECHIAMA»



OPERAZIONE KOMOSECHIAMA: ESPERIENZA COLLABORAZIONE TRA E.P.P.O. e GUARDIA DI FINANZA

Investigazioni economico-finanziarie condotte su delega EPPO dal Nucleo PEF di Milano, in collaborazione con il **Dipartimento della Polizia Criminale Centrale dell'Alta Baviera Nord**, aventi ad oggetto una **articolata frode fiscale internazionale** nel settore del commercio di auto di lusso



Meccanismo fraudolento

- acquisto intracomunitario auto da fornitore tedesco da parte di una concessionaria milanese compiacente
- prima cessione in Italia tra soggetti diversi con società pratiche auto conniventi
- successiva cessione dal prestanome italiano alla reale concessionaria milanese promotrice (che, a sua volta, cede l'auto a un prezzo inferiore) o a persone fisiche collegate

GDF E EPPO = OPERAZIONE «KOMOSECHIAMA»



OPERAZIONE KOMOSECHIAMA: ESPERIENZA COLLABORAZIONE TRA E.P.P.O. e GUARDIA DI FINANZA

Esecuzione di un **Mandato di Arresto Europeo** nei confronti di 10 persone indagate e a un **decreto di sequestro preventivo su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie** per un valore complessivo di oltre **13 milioni di euro**, quale profitto dei delitti tributari (IVA evasa)



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE

Parallelamente, al termine di indagini coordinate dalla locale **Direzione Distrettuale Antimafia** e condotte anche con la collaborazione della **Direzione Centrale Servizi Antidroga (D.C.S.A.)**, è stata eseguita una Ordinanza di Custodia Cautelare nei confronti di ulteriori 4 soggetti, collegati ai primi, coinvolti in un articolato **traffico di sostanze stupefacenti**

GDF E EPPO = OPERAZIONE «IN VINO VERITAS»



OPERAZIONE IN VINO VERITAS: ESPERIENZA COLLABORAZIONE TRA E.P.P.O. e GUARDIA DI FINANZA

Investigazioni economico-finanziarie condotte su delega EPPO dal Nucleo PEF di Milano, in collaborazione con l'**Ufficio Europeo per la lotta antifrode**, aventi ad oggetto un **articolato sistema di frode per il conseguimento di erogazioni unionali dirette** nel settore della promozione di prodotti agricoli-vinicoli nel mercato interno e dei paesi terzi



Meccanismo fraudolento

- individuazione del soggetto esecutore del progetto (di oltre 5 milioni di euro, finanziato per l'80% dall'U.E. per oltre 4 milioni di euro) per celare una preesistente situazione di conflitto di interessi con il soggetto percettore del finanziamento
- stipula tra le due società di un contratto di servizi (*Accordo Quadro*), apparentemente indipendente dal progetto, per dissimulare la retrocessione, al coordinatore del progetto, di risorse pari al 35% delle erogazioni pubbliche ricevute dall'Agenzia esecutiva dell'Unione Europea

GDF E EPPO = OPERAZIONE «IN VINO VERITAS»



OPERAZIONE IN VINO VERITAS: ESPERIENZA COLLABORAZIONE TRA E.P.P.O. e GUARDIA DI FINANZA

Esecuzione di un **decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente per oltre 2 milioni di euro**, pari al finanziamento unionale fraudolentemente ottenuto



Notitia damni alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia per la responsabilità erariale con esecuzione di un sequestro conservativo di oltre 2 milioni di euro poi risarcito con bonifico all'Agencia Esecutiva della Commissione Europea

Rinvio a giudizio di **4 persone** e **2 società** per il reato di **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.) e la derivante **Responsabilità amministrativa degli enti** (artt. 5 e 24 del D.Lgs. n. 231/2001)



Grazie per l'attenzione

Col. t.ST Roberto Sciarretta

*Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
della Guardia di Finanza di Milano*



Co-funded by
the European Union

